



Comunicazione concernente la perdita d'oggetto dell'allegato 2 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato

Con la sua entrata in vigore il 1° aprile 2017, la Convenzione dell'Aia del 5 luglio 2006¹ sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario non sarà più applicata unilateralmente dalla Svizzera.

A partire da tale data l'allegato 2² della legge federale del 18 dicembre 1987³ sul diritto internazionale privato sarà quindi privo d'oggetto.

28 marzo 2017

Ufficio federale di giustizia

¹ RS **0.221.556.1**; RU **2017** 2081

² RU **2011** 1771

³ RS **291**

